

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI SU TERRENI DI PROPRIETÀ DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Art. 1

Nell'ambito delle attività di *Welfare* promosse dall'Università degli Studi della Tuscia è prevista l'assegnazione al personale dipendente di terreni dell'Ateneo ad uso Orti urbano/sociali da suddividere in parti uguali. Il terreno destinato alle predette finalità è individuato con Decreto del Direttore Generale. La dimensione dell'unità coltivabile, in rapporto alla consistenza delle aree destinate all'iniziativa ed al numero delle richieste pervenute, avrà una dimensione massima di 30 metri quadrati. Tali porzioni sono concesse a titolo gratuito, salvo corrispettivo forfettario annuo dovuto per il consumo dell'acqua per irrigazione, da stabilirsi nel bando di assegnazione.

Art. 2

Hanno titolo all'assegnazione degli orti i dipendenti a tempo indeterminato e iscritti al *Welfare* di Ateneo.

Art. 3

Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, che non potranno in alcun modo avvalersi di mano d'opera retribuita per la coltura del terreno. Possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento anche i familiari. In ogni caso non sarà concesso più di un lotto a ciascun dipendente.

Art. 4

La concessione dell'orto ha durata triennale, tacitamente rinnovabile alla scadenza di anno in anno. Al fine di garantire l'opportuna rotazione nella conduzione degli orti, l'eventuale rinnovo annuale è subordinato al preliminare soddisfacimento di richieste di assegnazione presentate, nel frattempo, da altri dipendenti. Il godimento del lotto non dà diritto ad ulteriori pretese ed il trascorrere del tempo non dà titolo per l'usucapione del lotto stesso. Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà rilasciare l'appezzamento libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che l'Ateneo sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

Art. 5

La concessione dell'orto non è cedibile né trasferibile a terzi ad alcun titolo e presuppone il rapporto di dipendenza con l'Ateneo. L'assegnatario non potrà subaffittare il terreno concesso.

In caso di decesso, di rinuncia o di cessazione del rapporto di servizio con l'Ateneo, da parte dell'assegnatario, il lotto libero viene attribuito dall'Università secondo i criteri sopra enunciati.

Art. 6

Gli assegnatari sono tenuti a rispettare i limiti del terreno loro concesso. La recinzione del lotto è consentita solamente fino ad un'altezza massima di 1 metro. E' ammesso il posizionamento di coperture in plastica, ad uso serra, purché non costituiscano strutture stabili ed indecorose, e comunque di altezza non superiore a 70 centimetri.

Art. 7

Il concessionario dell'area non può svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola. In ogni caso la produzione ricavata non può essere utilizzata per lo svolgimento di attività commerciale o a scopo di lucro, ma deve essere rivolta unicamente all'uso proprio e del nucleo familiare.

I dipendenti assegnatari degli orti si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare:

- mantenimento dell'orto assegnato in stato decoroso e libero da piante infestanti, impedendone la disseminazione naturale;
- divieto di costruire abusivamente capanni e similari;
- mantenimento della pulizia e del buono stato di conservazione delle parti comuni, viottoli e fossetti di scolo;
- divieto di danneggiamento di altri orti;
- divieto di danneggiamento del sistema di irrigazione;
- divieto di uso improprio dell'acqua;
- divieto di scarico di materiali anche se non inquinanti;
- obbligo di smaltimento dei residui di sfalcio o potature o altro;
- divieto di tenere stabilmente cani o altri animali negli orti, nonché divieto di allevamenti di ogni tipo;
- divieto di impianto di specie perennanti senza previa autorizzazione scritta da parte del Direttore dell'Azienda agraria;

- divieto di utilizzo di prodotti maleodoranti (deiezioni animali, prodotti chimici) anche se ammessi in agricoltura;
- divieto di utilizzo di dissuasori sonori per gli uccelli e dissuasori di propria costruzione con materiale vario.

In caso di inadempienza l'Ateneo provvede alla revoca della assegnazione.

Art. 8

Gli orti possono essere coltivati:

- in regime di agricoltura biologica: con utilizzo dei soli prodotti ammessi, previsti dalla legislazione vigente;
- in regime di agricoltura convenzionale: con utilizzo dei prodotti chimici per la fertilizzazione e la difesa delle piante.

Art. 9

Ciascun assegnatario si fa carico delle spese di gestione del lotto assegnato, senza che ciò costituisca corrispettivo della concessione in uso, la quale è temporanea ed a titolo gratuito con esclusione di quanto disposto all'art. 1.

Art. 10

L'Università resta, in ogni caso, manlevata da responsabilità civile e penale per qualsiasi danno, furto, manomissione, infortunio e incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi.

Il ripristino di eventuali danni provocati dall'assegnatario graverà totalmente sullo stesso.

Art. 11

L'assegnazione è revocabile in qualsiasi momento, anche senza preavviso e non fa sorgere in capo all'assegnatario alcun diritto o risarcimento.

Art. 12

Il presente Regolamento farà parte integrante dell'atto di concessione e le eventuali modifiche regolamentari dovranno essere accettate da ogni assegnatario nel corso del periodo di assegnazione.